

## PERSONALE POSTO IN QUARANTENA O DICHIARATO LAVORATORE FRAGILE

### Riepilogo delle disposizioni vigenti

MALATTIA DOVUTA A SARS-COV-2 O PERIODI DI QUARANTENA					
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO (ANCHE PER SUPPLENZA BREVE O SUPPLENZA "COVID")	CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA	DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI	VISITA FISCALE	RIFERIMENTO NORMATIVO	
<b>In attesa dell'esito del tampone</b>					
Quarantena per assenza dal lavoro nei giorni di attesa dell'esito di un tampone per accertare l'eventuale positività da SARS-CoV-2.	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Art. 87 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020;</li> <li>Art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020.</li> </ul>
<b>Contact tracing</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>		
Quarantena per assenza dal lavoro perché individuato come contatto diretto di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie.					<ul style="list-style-type: none"> <li>Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020;</li> <li>Art. 87 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020;</li> <li>Art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020.</li> </ul>

MALATTIA DOVUTA A SARS-COV-2 O PERIODI DI QUARANTENA				
PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO E DETERMINATO (ANCHE PER SUPPLENZA BREVE O SUPPLENZA "COVID")	CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA	DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI	VISITA FISCALE	RIFERIMENTO NORMATIVO
<b>Positivo con sintomi e senza sintomi</b>	NO	NO	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020;</li> <li>• Art. 87 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020;</li> <li>• Art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Quarantena per assenza dal lavoro perché persona <b>asintomatica risultata positiva</b> alla ricerca di SARS-CoV-2.</li> <li>- Quarantena per assenza dal lavoro perché persona <b>sintomatica risultata positiva</b> alla ricerca di SARS-CoV-2.</li> </ul>				
<b>Contatto stretto - convivente con persona positiva</b>	NO	NO	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare Ministero della Salute n. 32850 del 12/10/2020;</li> <li>• Art. 87 c. 1 D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27/2020;</li> <li>• Art. 26, comma 1-quinquies, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020</li> </ul>
Quarantena per assenza dal lavoro perché persona convivente di un caso risultato positivo alla ricerca di SARS-CoV-2.				

**Periodo di comportamento della malattia:** Il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **ivi compresa la Scuola**, dovuta al COVID-19, è **equiparato al periodo di ricovero ospedaliero ed escluso dal periodo di comportamento (tutto il periodo di assenza è interamente garantito in quanto non è conteggiato nei periodi di malattia).**

**Visita fiscale:** L'equiparazione dell'assenza al ricovero ospedaliero esclude la possibilità da parte della scuola di richiedere la visita fiscale per il personale posto in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID19. **Resta però ferma da parte del lavoratore la permanenza al proprio domicilio** durante il periodo di quarantena **in quanto obbligo di legge.** L'eventuale mancato rispetto di tale obbligo può comportare sanzioni penali ed amministrative.

<b>LAVORATORI FRAGILI</b>					
La condizione di fragilità è da intendersi <b>temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica</b>					
<b>SITUAZIONE DI FRAGILITÀ</b>	<b>CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA</b>	<b>DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI</b>	<b>VISITA FISCALE</b>	<b>UTILIZZO DEL PERSONALE</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>
Personale in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Immunodepressione;</li> <li>- esiti di patologie oncologiche;</li> <li>- svolgimento di relative terapie salvavita;</li> <li>- possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della L. 104/92.</li> </ul>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	Svolgono di norma la <b>prestazione lavorativa in modalità agile</b> , anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, <b>o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 26, comma 2-bis, D.L. 104/20, convertito in Legge n. 126/2020.</li> </ul> <p style="text-align: center;"><b>Disposizione valida fino al 31/12/2020.</b></p> <p><b>Per il personale DSGA, assistente amministrativo e assistente tecnico, che rientra in tale</b></p>

				da remoto.	fattispecie, la modalità di lavoro agile è estesa al 31/1/2021 (salvo proroghe) in base al nuovo accordo OO.SS. e Amministrazione
<p align="center"><b>LAVORATORI FRAGILI</b></p> <p>La condizione di fragilità è da intendersi <b>temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica</b></p>					
<b>SITUAZIONE DI FRAGILITÀ</b>	<b>CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA</b>	<b>DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI</b>	<b>VISITA FISCALE</b>	<b>UTILIZZO DEL PERSONALE</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>
<p><b>Personale docente</b> a tempo indeterminato lavoratore fragile riconosciuto <b>TEMPORANEAMENTE INIDONEO a seguito di valutazione del medico competente</b> che <b>ACCETTA</b> l'utilizzazione in altri compiti <b>coerenti con il proprio profilo professionale.</b></p>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<b>NO</b>	<p><b>Contratto individuale di lavoro di 36 ore</b> di durata pari al periodo di inidoneità riconosciuta. È utilizzato in altri compiti <b>coerenti con il proprio profilo professionale.</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>C. M. n. 1585 dell'11.09.2020</li> </ul>
<p><b>Personale docente</b> a tempo indeterminato lavoratore fragile riconosciuto <b>temporaneamente inidoneo a seguito di valutazione del medico competente</b> che <b>NON HA ACCESSO O NON ACCETTA</b> l'utilizzazione in altri compiti <b>coerenti con il proprio profilo professionale.</b></p>	<b>Sì</b>	<b>Sì</b>	<b>NO</b>	<b>Malattia d'ufficio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>C. M. n. 1585 dell'11.09.2020</li> </ul>

<b>LAVORATORI FRAGILI</b> La condizione di fragilità è da intendersi <b>temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica</b>					
SITUAZIONE DI FRAGILITÀ	CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA	DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI	VISITA FISCALE	UTILIZZO DEL PERSONALE	RIFERIMENTO NORMATIVO
<b>Personale docente</b> a tempo indeterminato lavoratore fragile riconosciuto <b>temporaneamente inidoneo IN MODO ASSOLUTO</b> a seguito di <b>valutazione del medico competente.</b>	SÌ	SÌ	NO	Malattia d'ufficio	<ul style="list-style-type: none"> <li>C. M. n. 1585 dell'11.09.2020</li> </ul>
<b>DSGA, assistente amministrativo, assistente tecnico</b> a tempo indeterminato lavoratore fragile riconosciuto <b>TEMPORANEAMENTE INIDONEO</b> a seguito di <b>valutazione del medico competente e ammesso al lavoro agile.</b>	NO	NO	NO	Attività lavorativa in modalità agile	<ul style="list-style-type: none"> <li>C. M. n. 1585 dell'11.09.2020</li> </ul>
<b>Dipendente A.T.A. dichiarato IDONEO A SVOLGERE SOLTANTO ALCUNE MANSIONI</b> del proprio profilo e ammesso a tale ambito lavorativo.	NO	NO	NO	Utilizzazione, <b>sulla base di criteri definiti in sede di contrattazione di scuola</b> , in funzioni parziali del profilo d'appartenenza e coerenti con le attività a scuola.	<ul style="list-style-type: none"> <li>C. M. n. 1585 dell'11.09.2020</li> <li>Articolo 4, comma 2 CCNI Utilizzazioni</li> </ul>

LAVORATORI FRAGILI					
La condizione di fragilità è da intendersi <b>temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica</b>					
SITUAZIONE DI FRAGILITÀ	CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA	DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI	VISITA FISCALE	UTILIZZO DEL PERSONALE	RIFERIMENTO NORMATIVO
Dipendente A.T.A. dichiarato <b>INIDONEO temporaneamente ad OGNI MANSIONE DEL PROFILO</b> sempre che sia ammesso a tale ambito lavorativo.	NO	NO	NO	<ul style="list-style-type: none"> <li>• possibilità di <b>l'utilizzazione presso l'Istituto di titolarità in altre mansioni equivalenti</b>, sulla base della preparazione culturale e professionale e dei titoli di studio posseduti dall'interessato.</li> <li>• qualora l'utilizzazione nei termini e nelle modalità di cui sopra <b>non sia oggettivamente possibile</b>, il lavoratore potrà richiedere di <b>essere utilizzato anche presso altre</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• C. M. n. 1585 dell'11.09.2020</li> </ul>

				istituzioni scolastiche ed educative.	
<p><b>LAVORATORI FRAGILI</b> La condizione di fragilità è da intendersi <b>temporanea ed esclusivamente legata all'attuale situazione epidemiologica</b></p>					
<b>SITUAZIONE DI FRAGILITÀ</b>	<b>CONTEGGIO DEL PERIODO DI MALATTIA</b>	<b>DECURTAZIONE PRIMI 10 GIORNI</b>	<b>VISITA FISCALE</b>	<b>UTILIZZO DEL PERSONALE</b>	<b>RIFERIMENTO NORMATIVO</b>
Dipendente A.T.A. dichiarato temporaneamente <b>INIDONEO</b> ad <b>OGNI MANSIONE DEL PROFILO</b> nei casi in cui non sia disponibile ogni utile collocazione.	Sì	Sì	NO	Malattia d'ufficio	• C. M. n. 1585 dell'11.09.2020
Personale docente e A.T.A. a <b>tempo determinato</b> dichiarato temporaneamente <b>INIDONEO</b> alla mansione	Sì	Sì	NO	Malattia d'ufficio	• C. M. n. 1585 dell'11.09.2020

**PERIODI DI MALATTIA:** in tutti i casi sopra indicati nei quali il lavoratore, docente e A.T.A., è collocato in malattia d'ufficio, si applica la normativa delle **assenze per malattia**, ai sensi dell'art. 17 (personale a tempo indeterminato) e art. 19 (personale a tempo determinato) del CCNL 2006-09 e dell'art. 71, primo comma, del decreto n. 112/08 convertito in legge n. 133/08 che prevede una trattenuta economica per gli eventi morbosi di durata inferiore o uguale a dieci giorni di assenza.

**Personale docente e A.T.A. assunto a TEMPO INDETERMINATO.** Conservazione del posto per un periodo di **18 mesi nel triennio:**

- Dal 1° al 9° mese retribuzione fissa mensile al 100%.
- Dal 10° al 12° mese retribuzione fissa mensile al 90%;
- Dal 13° al 18° mese retribuzione fissa mensile al 50%.

#### **Personale docente e A.T.A. assunto a TEMPO DETERMINATO**

**Nominati fino al 30/6 o 31/8.** Diritto alla conservazione del posto per un periodo non superiore a **9 mesi in un triennio scolastico.**

Per CIASCUN anno scolastico, il periodo è così retribuito:

- nel 1° mese non vi è NESSUNA decurtazione (retribuzione al 100%);
- Nel 2° e 3° mese la retribuzione è corrisposta nella misura del 50%.
- Dal 4° al 9° mese si ha diritto alla conservazione del posto SENZA ASSEGNI.

#### **Nominati per supplenze brevi (compreso il personale c.d. "COVID").**

Diritto a **30 giorni di malattia in UN ANNO SCOLASTICO** pagati al 50% (non interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti). Superato il limite di 30 giorni si avrà la **RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO.**

#### **TRATTENUTA FINO AI 10 GIORNI**

Le **trattenute giornaliere lorde** da applicare per RPD e CIA.

#### **DOCENTI con RPD:**

- fascia 0-14 anni: € 5,82
- fascia 15-27 anni: € 7,16
- fascia da 28 anni: € 9,11

#### **PERSONALE A.T.A con CIA:**

- area B/C: € 2,15
- area A/As: €2,23
- Per i **DSGA** la decurtazione retributiva lorda va calcolata sulla quota di indennità di direzione.



**VISITA FISCALE:** in tutti i casi sopra indicati nei quali il lavoratore, docente e A.T.A., è collocato in malattia d'ufficio, la normativa non esclude categoricamente l'invio della visita fiscale da parte della scuola. Tuttavia, l'**INPS con messaggio n. 1399 del 29 marzo 2018, al punto 5**, chiarisce che *“La normativa del Polo Unico si riferisce espressamente al controllo sugli eventi di malattia comune dei lavoratori e non riguarda in alcun modo altre fattispecie di assenza dei lavoratori medesimi (malattia figlio, interdizione anticipata per gravidanza, **inidoneità temporanea a mansione – accertata dalla Commissione Medica Ospedaliera (CMO) operante presso le Autorità sanitarie locali o da commissioni di seconda istanza, accertamento sanitario per incapacità temporanea a testimoniare o per altri scopi connessi con il procedimento giudiziario, ecc.**)*. Si precisa che eventuali richieste avanzate in maniera impropria da parte dei datori di lavoro per le casistiche sopra richiamate - non trattandosi di malattia comune del lavoratore - comporteranno l'addebito delle spese sostenute per l'istruttoria eseguita e per l'eventuale accesso al domicilio del lavoratore da parte del medico fiscale incaricato.” **Si ritiene che tale fattispecie sia da applicare anche al lavoratore fragile collocato in malattia d'ufficio a seguito di valutazione del medico competente.**